

I. Regolamento organi collegiali

- 1) Consiglio di Istituto*
- 2) Collegio Docenti*
- 3) Comitato per la valutazione del servizio*
- 4) Consiglio di intersezione/interclasse/classe*
- 5) Assemblea dei genitori*
- 6) Organo di garanzia*

1) Consiglio di Istituto

art.1- Sede del Consiglio

Il Consiglio di Istituto ha sede nella Scuola Secondaria di primo grado dove normalmente si riunisce; in caso di necessità può riunirsi in un altro luogo deciso dalla Giunta Esecutiva.

art.2- Competenze

(Le funzioni del Consiglio sono descritte nel Testo Unico 297 del 1994 art.8, nella legge n.59 del 1997, nel Regolamento 275 del '99, nel D.I. n.44/2001 art. 33, Amministrazione secondo R.R. 04.12.2001 n.3).

- Elabora ed adotta gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione.
- Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio d'Istituto verifica le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma dell'Istituzione.

art.3- Componenti del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è costituito da 18 componenti di cui 8 rappresentanti del personale docente, 1 rappresentante del personale non docente, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico.

art.4- Prima adunanza del Consiglio

All'inizio di ogni triennio, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, la convocazione del Consiglio è promossa dal Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza fino alla nomina del Presidente.

art.5- Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Nella prima seduta, il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, il proprio Presidente.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza alla prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio elegge anche un Vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

art.6- Decadenza del Presidente del Consiglio di Istituto

E' possibile rimuovere il Presidente del Consiglio dal suo incarico con una mozione di sfiducia votata da almeno 2/3 dell'intero Consiglio.

art.7- Elezione della Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta, elegge una Giunta Esecutiva composta da un docente, un non docente e due genitori membri del Consiglio.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituzione Scolastica, ed il Capo dei Servizi di Segreteria, che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa.

Per le elezioni si procede con le stesse modalità di votazione seguite per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

art.8- Segretario del Consiglio di Istituto

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali e le deliberazioni del Consiglio.

All'inizio di ogni seduta dà lettura del verbale per l'approvazione. In caso di assenza viene sostituito da altro Consigliere, designato dal Presidente.

art.9- Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente rappresenta il Consiglio e lo presiede; convoca, apre, sospende e chiude le riunioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli Consiglieri, impone l'osservanza del regolamento, dispone la distribuzione delle proposte scritte e delle mozioni presentate; quando si debba procedere a votazione segreta, nomina due scrutatori, scegliendoli possibilmente fra le varie componenti del Consiglio; mette in votazione le proposte dei Consiglieri, annuncia il risultato delle votazioni.

Il Presidente della Giunta Esecutiva informa prima delle riunioni il Presidente del Consiglio sulle deliberazioni assunte dalla Giunta.

art.10- Attribuzioni del Vicepresidente

In caso di assenza o di impedimento, il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.

art.11- Impedimento del Presidente e del Vicepresidente

Nel caso che in una seduta del Consiglio, validamente costituita, siano assenti il Presidente ed il Vicepresidente, la presidenza della seduta viene assunta dal Consigliere rappresentante dei genitori più anziano di età.

Nel caso di prolungato impedimento del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio designa uno dei propri membri, rappresentante dei genitori, a svolgere le funzioni di Presidente per tutta la durata dell'impedimento stesso.

art.12- Le Commissioni Consiliari

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di lavoro.

Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti in materia.

art.13- I Consiglieri

I Consiglieri possono accedere alle scuole dipendenti dall'Istituzione Scolastica per prendere conoscenza delle attività, delle iniziative ricreative ed integrative in atto. Le visite saranno concordate di volta in volta con la Giunta Esecutiva.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'acquisto di materiale in relazione a preventivi di spesa presentati da loro congiunti o affini sino al quarto grado civile.

art.14- Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, alla pari del Consiglio, dura in carica tre anni scolastici. La Giunta, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 416, svolge ogni attività relativa ai compiti preparatori ed esecutivi nei riguardi del Consiglio. La giunta ha facoltà di proposta in Consiglio, in ordine alle materie indicate nel citato art. 6 ed è tenuta a riferire al Consiglio.

art.15- Sessioni ordinarie e straordinarie

Le sedute ordinarie sono periodiche e si effettuano secondo date concordate di volta in volta, in orario extrascolastico. Nel periodo dal 1° Luglio al 1° Settembre vi è sospensione di ogni seduta ordinaria.

Il Consiglio può essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria su richiesta della Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei Consiglieri, per fatti straordinari aventi carattere di urgenza e necessità. L'ordine del giorno viene presentato al Presidente da chi richiede la seduta straordinaria.

art.16- Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato mediante e-mail, almeno cinque giorni prima, a cura degli uffici di segreteria dell'Istituzione Scolastica, a ciascun Consigliere e alle scuole. La mail deve precisare luogo, data e ora della seduta, e contenere l'ordine del giorno di tutti gli argomenti da trattare, formulati in modo chiaro e preciso.

La convocazione del Consiglio in seduta straordinaria deve essere diramata almeno il giorno precedente la seduta. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alla riunione sono tenuti ad avvisare la segreteria entro le ore 12.00 del giorno fissato.

art.17- Convocazione della giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente scolastico mediante lettera contenente l'ordine del giorno da far pervenire almeno tre giorni prima di quello indicato per la riunione. L'ordine del giorno può essere modificato, all'unanimità dei presenti.

art.18- Surroga dei membri cessati o decaduti

I membri eletti durano in carica per tre anni scolastici consecutivi.

Per la sostituzione dei membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o che siano stati dichiarati decaduti ai sensi del successivo articolo, si procederà alla nomina di coloro che risultano i primi tra i non eletti delle rispettive liste.

In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

In ogni caso, i membri subentrati cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

In caso di assenza, i membri di diritto (Dirigente Scolastico e Capo dei Servizi di Segreteria) sono sostituiti da chi esercita temporaneamente le rispettive funzioni nella scuola.

art.19- Decadenza

I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente articolo.

art.20- Ordine del giorno delle sedute

L'elenco degli argomenti da inserire all'ordine del giorno viene predisposto dalla Giunta, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.

Ciascun Consigliere può proporre alla Giunta degli argomenti, da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva, presentando motivata richiesta. Inoltre possono essere proposti argomenti dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe e dalle Assemblee dei genitori.

art.21- Ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

Gli argomenti sottoposti a deliberazione vengono normalmente trattati nell'ordine in cui sono iscritti.

Ogni membro del Consiglio può proporre, prima che inizi la discussione, che l'ordine progressivo degli

argomenti all'ordine del giorno sia mutato; su tale proposta decide il Consiglio. Per discutere e deliberare su materie di particolare urgenza, che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una decisione del Consiglio assunta all'unanimità dei presenti.

art.22- Numero legale dei presenti e maggioranza di voti

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi (esclusi pertanto gli astenuti), salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa alcuna delega.

art.23- Votazioni

I Consiglieri votano normalmente per alzata di mano. La votazione avviene per scrutinio segreto solo quando si faccia questione di persone.

Prima della votazione il Presidente riassume i termini della discussione, espone in modo chiaro l'oggetto della votazione, indicando il significato del voto favorevole e del voto contrario. Prima della votazione ogni Consigliere ha diritto alla parola per una breve dichiarazione di voto.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione, salvo che per un richiamo alle disposizioni del presente "regolamento" relativo alle votazioni in corso. Al termine delle votazioni il Presidente annuncia il risultato, dopo aver accertato il numero dei presenti, il numero dei votanti, la maggioranza, i voti favorevoli, i voti contrari, le astensioni, le schede bianche e le schede nulle.

Ogni proposta si intende approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla metà più uno dei votanti; gli astenuti non sono computati tra i votanti.

art.24- Pubblicità delle sedute e partecipazione di specialisti

Alle sedute del Consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.

Il pubblico non è ammesso alle sedute quando sono in discussione argomenti concernenti persone; qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente decide la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Su proposta del Presidente, della Giunta, o su richiesta del Consiglio, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, a solo titolo consultivo:

- a) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici;
- b) rappresentanti della Regione, dei Comuni, delle Comunità Montane, operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola, che possono interessare anche le stesse comunità.

Inoltre il Consiglio può decidere, per determinati argomenti, di sentire esperti delle materie di cui trattasi.

Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio non ha diritto di parola, ad eccezione degli specialisti o dei rappresentanti sopra menzionati, in quanto questi ultimi sono invitati a partecipare alle predette sedute al fine di approfondire i problemi ivi dibattuti; gli stessi non hanno ovviamente diritto a partecipare alle deliberazioni.

art.25- Presentazione delle mozioni

Premesso che per mozione si intende un atto scritto inteso a promuovere una deliberazione del Consiglio, ogni Consigliere può promuovere e sottoscrivere per ogni seduta e per ogni argomento un massimo di due mozioni.

Le mozioni sono presentate al Presidente il quale ha la facoltà di porle in discussione nel corso della seduta stessa o di iscriverle all'ordine del giorno della seduta successiva. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti che vanno votati prima del testo nel suo complesso.

Le mozioni, dopo la loro lettura in Consiglio, possono essere ritirate dai proponenti.

art.26- Mozioni d'ordine

Per mozione d'ordine s'intende il richiamo al regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine col quale si intende procedere nei lavori.

Sull'ammissione o meno delle mozioni d'ordine decide il Presidente.

art.27- Processi verbali

I verbali devono indicare i nominativi degli intervenuti, i punti principali della discussione ed il risultato delle eventuali votazioni. Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale della seduta si faccia menzione di una sua dichiarazione, del suo voto e dei motivi del medesimo. Il verbale deve essere depositato presso la segreteria dell'Istituzione Scolastica a disposizione di ogni Consigliere o avente diritto che intenda prenderne visione. Delle questioni relative a persone non saranno pubblicati né verbali, né atti o delibere, salvo richiesta dell'interessato. Il verbale viene letto ed approvato all'inizio della seduta successiva.

Tutti gli atti del Consiglio sono conservati presso l'istituzione Scolastica.

art.28- Pubblicità degli atti

Le decisioni del Consiglio e tutti gli oggetti che comunque determinano una deliberazione o che sono di interesse generale sono esposti al pubblico, a cura del Presidente, in apposito spazio nella sede dell'Istituzione Scolastica e vi resteranno affissi per 10 giorni.

art.29- Regolamento e modifiche

Il Consiglio di Istituto può darsi un regolamento interno nell'osservanza della normativa vigente e del regolamento generale di istituto.

Il regolamento può essere modificato su proposta scritta e motivata presentata dal Presidente o dalla maggioranza della giunta. Tale proposta dovrà essere approvata da una maggioranza quantificata nei 2/3 dei voti validamente espressi. Ogni modifica entra in vigore nella seduta del Consiglio successiva a quella in cui è stata approvata.

2) Collegio Docenti

art.30- Competenze del Collegio docenti

Il Collegio delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; cura la programmazione dell'offerta formativa; formula proposte per la formazione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti; formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione dell'orario e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (art. 21 comma 8,9 legge 59 del 1997-testo unico 297/94 art.7).

art.31- Composizione del Collegio

Il Collegio è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituzione Scolastica.

art.32- Valida costituzione dell'Assemblea

Per la validità dell'adunanza del Collegio è richiesta la presenza di almeno la metà dei docenti.

art.33- Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi (esclusi pertanto gli astenuti) salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.

art.34- Presidenza del Collegio

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Docente Vicario scelto dal Dirigente. Svolge la funzione di segretario un membro designato dal Dirigente Scolastico.

art.35- Direzione della discussione

La direzione della discussione appartiene al Presidente del Collegio che mantiene l'ordine, fa osservare le disposizioni, regola gli interventi e proclama i risultati delle votazioni.

art.36- Insediamento del Collegio

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico.

art.37- Riunione del Collegio

Il Collegio si riunisce in via ordinaria in seduta verticale (a struttura completa) od orizzontale (per ordine di scuola) sulla base delle necessità individuate all'interno dell'Istituzione Scolastica in rapporto alla normativa vigente e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Le riunioni hanno luogo di norma in orario extrascolastico. La durata massima è di norma di tre ore. Può essere eccezionalmente prorogata per esaurire il punto dell'ordine del giorno in discussione. Se l'ordine del giorno non è esaurito il Collegio continua la discussione in un'altra seduta straordinaria in data comunicata ai componenti del Collegio prima di sciogliere l'assemblea.

art.38- Convocazione del Collegio

La convocazione è fatta mediante circolare scritta, trasmessa via mail, con l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della seduta.

In casi straordinari il Collegio può essere convocato 24 ore prima della seduta; in tal caso la segreteria farà un avviso telefonico a tutte le scuole (per il tramite dei collaboratori o delegati di plesso).

art.39- Verbali delle riunioni

Di ogni incontro del Collegio è redatto processo verbale che, trascritto in apposito registro, viene conservato presso la segreteria dell'Istituzione Scolastica. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato in allegato alla convocazione della seduta successiva.

art.40- Interventi estranei al Collegio

Le sedute del Collegio sono di norma riservate ai soli docenti; membri della Comunità o altri organi collegiali possono però far pervenire al Collegio pareri o proposte scritti e firmati sulla materia in discussione all'ordine del giorno.

Il Collegio può invitare persone interessate alle sue decisioni per chiarire i problemi sui quali il Collegio dovrà esprimersi. Le persone interessate limitano la presenza in Collegio all'esposizione delle loro motivazioni quindi lasciano l'assemblea. Il Collegio può altresì invitare esperti (su richiesta del Presidente o di un terzo dei docenti) per presentare determinati problemi didattici, culturali, in sedute dedicate a tali argomenti. Non è richiesta specifica procedura per interventi di esperti inviati dall'Amministrazione Scolastica la cui presenza si intende sempre accettata dal Collegio.

art.41- Discussione

Per discutere e deliberare su materie non all'ordine del giorno sarà necessaria una proposta presentata da almeno un terzo del Collegio o dal Dirigente Scolastico. La proposta avanzata all'inizio della discussione e approvata a maggioranza dal Collegio, verrà inserita all'ordine del giorno del successivo incontro del Collegio oppure inserita all'ultimo punto dell'ordine del giorno qualora rivesta carattere di particolare urgenza.

art.42- Sedute del Collegio

Le sedute del Collegio hanno inizio con la lettura e presa d'atto del verbale della seduta precedente. Successivamente vengono analizzati i punti all'ordine del giorno. Coloro che intervengono alla discussione devono ordinatamente chiedere la parola e la mantengono per non più di dieci minuti.

Se un componente con il suo comportamento turba la regolarità della discussione, il Presidente lo

richiama all'ordine. Il componente del Collegio richiamato all'ordine ove intenda dare spiegazione del suo atto o delle sue dichiarazioni, avrà la parola alla fine della seduta o anche subito a giudizio del Presidente.

art.43- Commissioni Consultive

In ogni momento possono essere costituite delle commissioni consultive temporanee per lo studio di determinati problemi di competenza del Collegio.

art.44- Modifiche al regolamento

Il presente regolamento può essere modificato su proposta scritta presentata da almeno un terzo dei componenti del Collegio o dal Dirigente Scolastico. La proposta dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei voti. Ogni modifica entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è stata approvata.

3) Comitato per la valutazione del servizio

art.45- Principi generali

Il Comitato di valutazione individua i criteri per la valorizzazione del merito sulla base delle seguenti indicazioni riportate dalla legge 107 del 2015 al comma 129 dell'art. 1:

- a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche;
- c) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Il Comitato di valutazione esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente.

art.46- Composizione e durata del Comitato

Il Comitato di valutazione è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente scolastico e da sei altri componenti così scelti:

- a) tre docenti dei tre ordini di scuola dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori;
- c) un componente esterno nominato dalla Sovrintendenza

Per il superamento dell'anno di prova il Comitato è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

art.47- Presidenza del Comitato

Funge da presidente del Comitato di valutazione il Dirigente scolastico o in sua assenza il Vice dirigente. Funge da segretario del Comitato un componente dello stesso eletto a maggioranza.

art.48- Convocazione e validità delle deliberazioni

- Il Comitato viene convocato dal suo Presidente mediante convocazione ufficiale tenendo conto delle esigenze dei suoi membri. Nella convocazione il Presidente trasmetterà altresì gli argomenti all'ordine del giorno.
- Le sedute si intendono regolarmente convocate quando interviene la metà più uno dei componenti in carica. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il dirigente scolastico dichiara deserta l'adunanza ne fa prendere atto a verbale rinviando la seduta ad altro giorno.

- Le votazioni sono assunte per voto palese, la votazione è segreta solo quando si faccia riferimento a persone. I voti sono espressi per alzata di mano o a scrutinio segreto. Prima di dar luogo alla votazione il Dirigente scolastico indica il significato del sì e del no.
- È possibile esprimere voto favorevole o contrario, non è ammessa l'astensione; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. In caso di parità di voto prevale quello del presidente.
- Il Dirigente scolastico dichiara chiusa l'adunanza dopo avere concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Per l'esame dei punti all'o.d.g. non trattati il Dirigente scolastico procederà alla riconvocazione del comitato in altra seduta.
- Il verbale è predisposto dai membri eletti del comitato, secondo un principio di turnazione e firmato dal segretario e dal Presidente, ciascun componente ha diritto a prenderne visione e segnalare eventuali integrazioni, entro quindici giorni dalla seduta, alla segreteria della scuola.
- Il Dirigente scolastico dovrà rendere pubblici i criteri elaborati dal Comitato.

art.49- Segreto d'ufficio

Tutti i componenti del Comitato sono tenuti al più rigoroso segreto d'ufficio.

4) Consiglio di intersezione / interclasse / classe

art.50- Composizione dei Consigli

Scuola dell'infanzia

Il Consiglio di intersezione è composto da tutti gli insegnanti dello stesso plesso e da un rappresentante eletto tra i genitori degli alunni iscritti a ciascuna sezione.

Scuola Primaria

Il Consiglio di interclasse è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso e da un rappresentante eletto tra i genitori degli alunni iscritti a ciascuna delle classi interessate.

Scuola Secondaria di primo grado

Il Consiglio di classe è composto dai docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti tra i genitori degli alunni iscritti alla classe stessa.

art.51- Presidenza del Consiglio

I Consigli di intersezione, interclasse e classe sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un insegnante, membro del Consiglio, su delega del Capo d'Istituto. Funge da segretario un membro del Consiglio delegato dal Presidente all'inizio dell'anno scolastico.

art.52- Competenze (stabilite dall'art. 5 del D.L. 297/94)

I Consigli di intersezione, interclasse e classe elaborano proposte relative all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, esprimono pareri su proposte di sperimentazione prodotte da altri organi collegiali, verificano con riunioni periodiche l'andamento complessivo dell'attività didattica delle sezioni di competenza, favoriscono l'estensione dei rapporti tra insegnanti e genitori.

Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto ed alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

art.53- Orari, periodicità delle riunioni

Le riunioni si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. La periodicità degli incontri è di norma bimestrale, nella scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, e a cadenza mensile nella Scuola Secondaria di primo grado. Devono essere previste almeno tre riunioni con la presenza dei genitori, per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, ed almeno due per la Scuola dell'Infanzia.

art.54- Coordinatore del Consiglio di Classe (solo per la Scuola Secondaria di primo grado)

- presiede su delega il Consiglio;
- collabora con il segretario alla stesura del verbale che dovrà essere consegnato in segreteria entro sei giorni dalla riunione del Consiglio di classe;
- esercita il controllo sulla frequenza e sui ritardi degli alunni e li segnala al Dirigente Scolastico qualora divengano consistenti;
- comunica al Dirigente Scolastico eventuali difficoltà e problemi emersi nella classe, sia a livello di comportamento che di rendimento degli alunni;
- funge da collegamento fra i colleghi del Consiglio di Classe ed il Dirigente Scolastico e fra i colleghi e le famiglie e diffonde le notizie utili che possono influire sul funzionamento;
- applica idonee strategie di conduzione per supportare la collegialità;
- controlla regolarmente il registro aggiuntivo e il diario scolastico degli alunni;
- cura la fase preparatoria degli scrutini (voto di comportamento e nota di accompagnamento).

art.55- Articolazione dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe

Scuola dell'infanzia

Il Consiglio di intersezione può articolarsi:

- in forma tecnica, con la sola presenza dei docenti dei plessi, qualora affrontino competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico o quando si tratti di procedere alla valutazione periodica e finale dei bambini;
- in forma assembleare con la presenza degli insegnanti e di tutti i genitori di ogni singolo plesso;
- in forma allargata, con i docenti ed i rappresentanti dei genitori di tutti i plessi del territorio, per la discussione dei temi di ordine generale relativi al territorio (trasporti, armonizzazione degli orari...).

Scuola Primaria

Il Consiglio d'interclasse può articolarsi:

- in forma tecnica, con la sola presenza dei docenti dei plessi, qualora affrontino competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico o quando si tratti di procedere alla valutazione periodica e finale dei bambini;
- in forma assembleare con la presenza degli insegnanti e di tutti i genitori di ogni singolo plesso;
- con la presenza dei rappresentanti dei genitori per discutere l'andamento e la situazione a livello generale della classe e per la valutazione dei libri di testo o degli strumenti didattici.

Scuola Secondaria di primo grado

Il Consiglio di classe può svolgersi:

- con la sola presenza dei docenti per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, per la valutazione periodica e finale degli alunni e per assumere decisioni in materia disciplinare;
- in forma assembleare con la presenza degli insegnanti e di tutti i genitori della classe per la presentazione delle attività all'inizio dell'anno scolastico, per preparare uscite didattiche di più giorni o qualora emergano particolari problemi che richiedano il coinvolgimento di tutte le famiglie;
- con la presenza dei rappresentanti dei genitori per discutere l'andamento e la situazione a livello generale della classe e per la valutazione dei libri di testo.

art.56- Regolamento

Ciascun Consiglio può darsi un proprio regolamento interno nell'osservanza della normativa vigente e del regolamento generale di istituto.

5) Assemblea dei genitori

art.57- Assemblea

L'assemblea è un organo che consente l'espressione di volontà da parte di tutti i genitori degli alunni. Le assemblee possono essere di classe, di plesso o di istituzione. I rappresentanti dei genitori dei Consigli di intersezione, interclasse, classe possono formare un comitato dei genitori dell'Istituzione Scolastica ed eleggere un proprio Presidente.

art.58- Convocazione

Qualora le assemblee dei genitori si svolgano nei locali scolastici, l'assemblea è convocata in orario extrascolastico su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di intersezione, interclasse, classe (date ed orari degli incontri debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico). L'assemblea di Istituzione è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea (qualora sia stato eletto), dalla maggioranza del comitato dei genitori oppure da un decimo dei genitori dell'Istituzione Scolastica. In mancanza di iniziativa da parte dei soggetti sopraindicati, l'assemblea può essere altresì convocata dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico.

art.59- Presidente

Il Presidente convoca l'assemblea, dirige i lavori e rappresenta l'assemblea nei rapporti con la scuola.

art.60- Norme di funzionamento

Sarà l'assemblea stessa che provvederà alla stesura delle norme relative a: elezione del Presidente, deliberazioni, criteri di validità degli atti e modalità di partecipazione.

art.61- Modifica del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dietro richiesta scritta, approvata dalla maggioranza assoluta dei voti.

6) Organo di garanzia

art.62- Composizione

L'Organo di garanzia è formato da un docente, da due rappresentanti eletti dai genitori e dal Dirigente scolastico che lo presiede.

art.63- Elezione

I rappresentanti dei genitori e dei docenti vengono eletti tramite apposite liste presentate contestualmente a quelle per l'elezione dei membri del Consiglio di istituto. Nel periodo antecedente allo svolgimento delle elezioni, o in caso di esaurimento delle liste, competerà al Consiglio di Istituto procedere alla designazione dei componenti dell'Organo di garanzia.

art.64- Surroga dei membri cessati o decaduti

I membri eletti durano in carica per tre anni scolastici consecutivi.

Per la sostituzione dei membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa si procederà alla nomina, da parte del Consiglio di Istituto, di coloro che risultano i primi tra i non eletti delle rispettive liste.

art.65- Competenze

L'Organo di garanzia decide sui ricorsi presentati dai genitori contro le sanzioni disciplinari irrogate dai Consigli di classe o dal Consiglio di Istituto.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

art.66- Modalità di funzionamento

I ricorsi contro le sanzioni disciplinari devono essere presentati entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione delle sanzioni stesse.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi in merito nei successivi 10 giorni.

Il ricorso sarà accolto soltanto in caso di deliberazione all'unanimità da parte dell'Organo di Garanzia; non saranno ammesse astensioni.